



SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA TOSCANA**Rif. 3300.16-1.2022****Oggetto: Fornitura mascherine monouso DPI, classe di protezione FFP2.
Aggiudicazione. SMARTCIG ZA334D59DB****Il Dirigente**

VISTO il R.D. n. 2440/1923 recante *“Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”*;

VISTO il R.D. n. 827/1924 recante *“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;

VISTO il *“Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2010, come da ultimo modificato con delibera n. 2/DEL/2011;

VISTO il *“Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti”* adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012, e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio di Presidenza n. 355 del 23 dicembre 2021 di parere favorevole allo schema di bilancio di previsione della Corte dei conti per l’esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021-2023;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Codice dei contratti pubblici”* e, in particolare, l’art. 36;

VISTO il Decreto-legge n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazioni *bis*) il quale, in deroga al suddetto art. 36, prevede che fino al 30/06/2023 le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000 (IVA esclusa), anche senza consultazione di più operatori, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016 inerenti agli affidamenti sottosoglia, come aggiornate con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’art. 1 il quale, al comma 449, impone alle Amministrazioni statali centrali e periferiche di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A., mentre, al successivo comma 450, con riferimento ai c.d. "micro-acquisti" - ovvero ad acquisti d’importo inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa) - esclude l’obbligo per le medesime Amministrazioni di ricorrere agli strumenti messi a disposizione dal MEPA;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l’art. 18, comma 1, lettera d) che impone

al datore di lavoro e ai dirigenti di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

VISTO il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 che considera dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'art. 74, comma 1, del citato d.lgs. n. 81/2008, le "mascherine chirurgiche" e prescrive l'obbligo in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto dell'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore;

VISTO il Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 marzo 2022;

RILEVATO che, in adempimento degli obblighi sopra menzionati e in considerazione del perdurare dell'attuale situazione emergenziale, è emersa la necessità - sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione - di procedere all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale di livello superiore (FFP2) per n. 72 dipendenti della Corte dei conti Toscana;

DATO ATTO che, per la fornitura di cui all'oggetto, sulla base di una ricerca di mercato informalmente svolta dal Consegnatario, sono stati richiesti dei preventivi di spesa a tre diversi operatori economici;

CONSTATATO che, tra i preventivi di spesa ricevuti, quello inviato dalla società MYO s.p.a. (prev. n. 3145 del 13/01/2022), con sede in via Santarcangiolese, n. 6 - 47824 - Poggio Torriana (Rn), P. Iva 03222970406, risulta economicamente più vantaggioso quantificando il costo della fornitura di n. 7200 mascherine FFP2 S/valvola Rosimask in complessivi € 2.376,00, Iva al 5% esclusa;

VALUTATO il suddetto preventivo congruo e idoneo a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

CONSIDERATO:

- che attualmente non risulta attiva alcuna convenzione Consip per la categoria merceologica relativa al presente acquisto;

- che il valore della fornitura è inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa), per cui è possibile procedere all'affidamento diretto tramite una procedura al di fuori del MEPA secondo quanto previsto dal menzionato art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

VERIFICATO che la spesa per il presente affidamento trova copertura nelle previsioni di budget di questo Servizio relative al triennio 2022-2024 al capitolo 3300.16, inviate al Segretariato con nota prot. n. 279 del 29/07/2021;

ACCERTATI per il suddetto operatore economico:

-il possesso dei requisiti generali e l'assenza di condizioni ostative per contrarre con la PA tramite le dichiarazioni acquisite agli atti;

-il possesso del requisito di idoneità professionale *ex art.* 83 del Codice dei contratti mediante visura della Camera di commercio;

-l'assenza di annotazioni ostative all'affidamento sul casellario ANAC;



CORTE DEI CONTI

-la regolarità della posizione contributiva tramite acquisizione del DURC;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto, tramite procedura al di fuori del MEPA, del contratto d'appalto sopra descritto nei confronti della ditta MYO s.p.a.;

DATO ATTO che:

-l'aggiudicazione avviene alle condizioni di cui al Foglio "Patti e Condizioni", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lett A;

-per le caratteristiche del presente servizio non è necessaria la redazione dei DUVRI;

-è stato acquisito, a cura del R.U.P, lo SMART CIG tramite il portale dell'ANAC;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di aggiudicare alla MYO s.p.a., con sede in via Santarcangiolo, n. 6 - 47824 - Poggio Torriana (Rn), P. Iva 03222970406, la fornitura di n. 7200 mascherine FFP2 S/valvola Rosimask per un importo complessivo, comprese le spese di consegna, di € 2.376,00, Iva al 5% esclusa;
3. di dare atto che la spesa per il presente affidamento trova copertura nelle previsioni di budget di questo Servizio relative al triennio 2022-2024 al capitolo 3300.16, inviate al Segretariato con nota prot. n. 279 del 29/07/2021;
4. di dare, altresì, atto che:
 - nei confronti del suddetto operatore economico sono stati svolti i controlli di legge attraverso le dichiarazioni acquisite agli atti d'ufficio;
 - le clausole essenziali del rapporto contrattuale sono quelle contenute nel Foglio "Patti e condizioni" allegato al presente provvedimento;
 - per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* per la stipula del contratto;
5. di stabilire che la presente determinazione, unitamente all'Allegato A, sarà inviata tramite PEC all'aggiudicatario per la controfirma e costituirà documento di stipula contrattuale;
6. di esentare la ditta dalla prestazione delle cauzioni definitive ex art. 103, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, in ragione dell'importo contenuto della spesa;
7. di pubblicare il presente provvedimento:
 - sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente - "Bandi di gara e Contratti", ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza;
 - in formato aperto nell'applicativo "ANAC", in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012;
8. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto è il sottoscritto Dirigente e il Direttore dell'Esecuzione è il Consegnatario del SAUR Toscana cui il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza.

Il Dirigente

Dott. Antonio Franco



ANTONIO FRANCO
CORTE DEI CONTI
19.01.2022 10:00:20
GMT+01:00

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA TOSCANA

Rif. 3300.16-1.2022

**Oggetto: Fornitura mascherine monouso DPI, classe di protezione FFP2.
Aggiudicazione. SMARTCIG ZA334D59DB**

Foglio "Patti e Condizioni"

1. I servizi e le forniture che la Corte dei conti Toscana aggiudica sono regolati dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e dal Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti.
2. Le presenti condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale di affidamento diretto della fornitura.
3. Non potranno essere riconosciute spese di chiamata, spese di viaggio, trasporto, sosta, imballaggio, interventi di spedizionieri, né altre spese che non siano state inserite nell'offerta e/o preventivamente approvate dall'Amministrazione.
4. La fatturazione avverrà dopo la consegna della fornitura.
5. La fattura emessa a fronte della prestazione contrattuale erogata dovrà riportare, come riferimento, il numero di protocollo dell'ordine, il codice fiscale / partita IVA della Società, il codice IBAN, il numero identificativo CIG. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente sul conto corrente bancario o postale che la Società provvederà ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 7. La mancanza di uno dei dati sopra indicati o dell'autocertificazione di cui alla Legge 136/2010, riportata nel successivo art. 7, o dell'autocertificazione sostitutiva del DURC, costituiscono causa di rifiuto della fattura elettronica, che pertanto dovrà essere riproposta. In caso di rilascio di DURC che evidenzia un'inadempienza contributiva trova applicazione il disposto dell'art. 31, comma 3 del D.L. 21/6/2013, n. 69, con pagamento della somma alla Cassa previdenziale fino alla concorrenza dell'importo dovuto e nei limiti dell'importo fatturato.
6. La Società si obbliga ad applicare integralmente il CCNL vigente per i propri dipendenti nel settore di competenza, nonché a rispettare la normativa in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione ed ogni altro obbligo

previsto dalla vigente normativa riferita all'intera situazione aziendale esistente alla data dell'ordinativo. A fronte di tali obblighi, l'Amministrazione potrà verificare lo stato di regolarità dell'impresa, tenuto conto della normativa di riferimento esigendo, da parte degli organi competenti, il rilascio del DURC di cui alla legge n. 266/2002 e del d.lgs. n. 276/2003.

7. La Società si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, e, segnatamente, quelli imposti dall'articolo 3, da intendersi qui integralmente trascritti. Il mancato rispetto della normativa citata costituisce causa di risoluzione del contratto, con contestuale applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 6 della stessa legge 136/2010. Unitamente alla presente la Società rilascerà all'Amministrazione autocertificazione relativa al conto di appoggio delle fatture, ai sensi della citata legge 136/2010.
8. La Società prende atto che per la Corte dei conti, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, vi è l'obbligo della fatturazione elettronica e, pertanto, non possono essere accettate fatture in forma non elettronica. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio. Tale informazione obbligatoria della fattura elettronica rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. Il **Codice Univoco del SAUR** è cod. **IPA T86U2B**. Oltre al suddetto "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, sarà altresì necessario indicare nella fattura anche il **codice fiscale della Corte dei conti 80218670588**, il **CIG**
9. La Società prende atto che, a seguito dell'introduzione del meccanismo dello "Split payment", operato dalla L. 190/2014, il DM attuativo del 23/1/2015 stabilisce che nella fattura emessa nei confronti dell'Amministrazione debba essere riportata la seguente indicazione: "Scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972". La Società prende atto, altresì, che la Corte dei conti, in quanto organo a rilevanza costituzionale, non è tenuto alla certificazione dei crediti sulla piattaforma del MEF.
10. La Società dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti", ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62, disponibili sul sito istituzionale al link "Amministrazione trasparente", vengono estesi, per quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Corte dei conti. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori o consulenti oppure dei collaboratori dell'impresa contraente dei suindicati atti.
11. La Società prende infine atto che il presente provvedimento che, ai sensi

dell'art. 32 comma 14 del Dlgs. n. 50/2016, controfirmato dall'aggiudicatario in quanto documento contrattuale nella forma della scrittura privata, è assoggettato all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, Parte Prima della Tariffa, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo nonché, le spese di registro e le altre spese accessorie (se dovute), si intendono a carico dell'affidatario, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo può essere assolta ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, ovvero mediante contrassegno di cui all'art. 3, lett. a) della citata norma; in alternativa, l'assolvimento può avvenire con le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 6 dicembre 2006 e Risoluzione n. 96/E del 16 Dicembre 2013, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it). L'impresa affidataria è tenuta a dimostrare alla Corte dei conti di aver assolto, ai sensi della vigente normativa, all'imposta. Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non costituisce motivo di esclusione dalle procedure di gara ma, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 642/72, comporta l'attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, mediante trasmissione dell'atto all'Ufficio del Registro per la regolarizzazione.

Per accettazione delle presenti condizioni.

Data

La Società



CORTE DEI CONTI